



# Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante la disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica ;

CONSIDERATO opportuno definire le singole linee di responsabilità in armonia con le disposizioni normative interessanti le aree contrattuali del Comparto Sanità, fermo restando lo sviluppo proprio di ciascuna di esse e la loro necessaria integrazione, prevedendo anche la possibilità di intese interaree sull'organizzazione del lavoro e sull'evoluzione del rapporto fra gli esercenti le professioni sanitarie ;

RAVVISATA l'esigenza di costituire una Consulta Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociali, quale organismo tecnico consultivo del Ministero della Salute composto da Rappresentanti delle Professioni sanitarie e delle Amministrazioni Regionali .

ACQUISITE le indicazioni di competenza dei Dipartimenti e delle Direzioni del Ministero, delle Federazione Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle Associazioni professionali e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

RAVVISATA l'esigenza di individuarne la composizione ;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Presso il Ministero della salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, è costituita la Consulta Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociali quale organismo tecnico consultivo del Ministero della Salute, finalizzato alla promozione e tutela della salute pubblica .

Restituito il 13 DIC. 2007

e DGRUPS

2. La Consulta Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociali opera con l'obiettivo di contribuire alla innovazione ed allo sviluppo della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso l'attività consultiva in materia di organizzazione e programmazione del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, la Consulta Nazionale, su richiesta del Ministro della salute :

- a) fornisce consulenze e proposte in materia di organizzazione e programmazione sanitaria;
- b) esprime pareri tecnici-sanitari sugli schemi dei provvedimenti normativi e amministrativi che coinvolgano l'area delle professioni sanitarie e sociali;
- c) esprime parere sui criteri e le modalità per la definizione dei fabbisogni formativi;
- d) esprime parere sulle proposte di individuazione di nuovi profili professionali e di rivisitazione degli attuali profili professionali;
- e) individua, rileva e segnala scelte ed iniziative virtuose e/o eccellenti di valorizzazione dei vari profili professionali per proporre la promozione di successivi atti di condivisione ed estensione ai vari livelli del SSN;
- f) collabora con il Ministero, l'ASSR, l'Istituto Superiore di Sanità per quanto attiene al ruolo e alle competenze delle professioni sanitarie e sociali nell'ambito dei progetti specifici e generali riguardanti la programmazione e l'organizzazione sanitaria;
- g) promuove l'attivazione di "tavoli di confronto" periodici tra le professioni sanitarie.

## **Articolo 2**

1. La composizione della Consulta di cui al precedente articolo, è la seguente :

1. Il Ministro della Salute con funzione di Presidente;
2. il Sottosegretario di Stato, competente per delega, con funzione di Vicepresidente;
3. Il Direttore Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie;
4. Dr. Saverio Proia, Dirigente incaricato di svolgere funzioni di raccordo tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e il Dipartimento della Qualità in materia di professioni sanitarie, personale, organizzazione del lavoro sanitario e relazioni sindacali, con funzione di coordinatore;
5. Tre esperti l'area delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica , quattro esperti per ciascuna area delle professioni sanitarie della riabilitazione e delle professioni sanitarie tecniche e due esperti dell'area della prevenzione, individuati dalle Federazione dei Collegi e dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative;
6. Un esperto individuato dall'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali;
7. Cinque esperti rappresentativi delle professioni di cui alla legge 251/00 e tre esperti rappresentativi delle aree dirigenziali del SSN, individuati dal Ministero della Salute;

8. Tre esperti in rappresentanza delle Regioni designati dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  9. Un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;
  10. Un rappresentante del Ministero della Solidarietà Sociale;
  11. Un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
  12. Un esperto designato dalla Conferenza dei Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie;
  13. Un Direttore Generale di Azienda Sanitaria designato congiuntamente dalle Associazioni rappresentative di categoria.
- Per ciascun componente effettivo è designato un sostituto.

2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, del Servizio sanitario nazionale, degli Ordini, delle Associazioni, delle Società scientifiche delle professioni sanitarie, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di tutela dei cittadini.

3. La consulta si articola in sezioni, commissioni e gruppi di lavoro permanenti o a tema o progetto secondo un regolamento da adottare entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. La Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie assicura alla Consulta il personale e le risorse strumentali necessari al suo funzionamento.

5. La consulta rimane in carica per tre anni dal suo insediamento ed i componenti possono essere rinnovati.

### Articolo 3

1. Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero della salute.

Roma, **12 DIC. 2007**

IL MINISTRO

